

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Decreto Presidenziale 27 marzo 2006, n.80/N)

Art.1

1. La normativa contenuta nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è applicata al trattamento dei dati personali effettuato dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, secondo le modalità fissate nel Regolamento allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO DAL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'esercizio dell'autonomia costituzionale del Presidente della Repubblica, il trattamento dei dati personali contenuti negli archivi informatici o cartacei del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in armonia con i principi contenuti nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Costituisce trattamento, ai sensi del presente Regolamento, il trattamento dei dati personali, anche sensibili, contenuti negli atti direttamente finalizzati all'attività amministrativa del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
3. Sono esclusi dall'applicazione della presente normativa gli atti riferibili all'esercizio di funzioni e prerogative del Presidente della Repubblica. Sulla riferibilità dell'atto all'esercizio di dette funzioni e prerogative decide il Segretario generale.

Art.2

Ambito del trattamento dei dati

1. Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica procede, nei limiti delle disposizioni di cui al presente Regolamento, al trattamento dei dati personali attinenti:
 - a) ai dipendenti in servizio o in quiescenza e ai loro familiari;
 - b) ai soggetti che effettuano nei confronti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica prestazioni di lavoro dipendente, prestazioni a contratto ovvero occasionali, nonché ai dipendenti di soggetti che forniscono prestazioni o servizi all'Amministrazione;
 - c) ai candidati all'instaurazione dei rapporti di cui alle lettere a) e b);
 - d) ai soggetti che, anche in forma associata, instaurino in qualsiasi altra forma rapporti con l'amministrazione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Art.3

Titolare e responsabile del trattamento dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati contenuti negli archivi informatici o cartacei è il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
2. Responsabile del trattamento dei dati contenuti in ciascun archivio è il Capo dell'Ufficio o del Servizio da cui l'archivio dipende.
3. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, il Segretario generale, o su sua delega il Vice Segretario generale amministrativo, può comunque designare, con propria determinazione, per singoli trattamenti, uno specifico responsabile.
4. Il responsabile del trattamento dei dati nomina gli incaricati del trattamento.

Art.4

Modalità di trattamento dei dati

1. Il Segretario generale, o su sua delega il Vice Segretario generale amministrativo, adotta le opportune direttive per le operazioni di trattamento dei dati, anche con riferimento alle misure minime di sicurezza necessarie e alle determinazioni organizzative in relazione al tipo di dati.

Art.5

Diritti dell'interessato

1. Qualsiasi soggetto i cui dati personali sono contenuti in un archivio del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, ha il diritto di ottenere, in tempi congrui:
 - a) la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che lo riguardino, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei dati medesimi e della loro origine, nonché della logica e delle finalità del trattamento;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della presente normativa;
 - c) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 - d) l'attestazione dell'eventuale comunicazione di tali dati a terzi.
2. L'interessato ha, inoltre, il diritto di opporsi, con comunicazione scritta al titolare, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Art.6

Trattamenti sottoposti a regime speciale

1. Il Segretario generale individua gli archivi o i tipi di dati rispetto ai quali, per ragioni attinenti alla sicurezza, non possono esercitarsi, o possono esercitarsi in maniera limitata, i diritti di cui all'articolo 5.